Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 maggio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1974, n. **902**.

Autorizzazione alla fondazione « Eleonora Lorillard Spencer Cenci », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la fondazione « Eleonora Lorillard Spencer Cenci », in Roma, viene autorizzata ad acquistare la casa di cura « Villa Tiburtina », in Roma, via Casal dei Pazzi n. 10-16, nelle somme ritenute congrue dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 74

LEGGE 28 aprile 1975, n. **135**.

Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1975, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926, sono aumentate di lire 25.000.

Tale aumento spetta nella stessa misura alle ispettrici e alle assistenti del Corpo di polizia femminile.

A decorrere dal 1° febbraio 1975, la quota pensionabile della indennità mensile per servizio di istituto, prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a lire 55.000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, a disposizione del pubblico per le esigenze di pronto intervento, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno otto ore, il supplemento è di lire 3.300, se trattasi di coniugati o con prole, e di lire 2.300, se trattasi di celibi o vedovi senza prole.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

E' abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a lire 65 miliardi con riduzione, rispettivamente, del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI — REALE — ANDREOTTI — VISENTINI — COLOMBO — FORLANI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. **136**.

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, lettera *a*), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative intese a disciplinare le funzioni di controllo della contabilità e quelle di certificazione dei bilanci delle società con azioni quotate in borsa;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale

Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al successivo art. 8. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi del successivo art. 4. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle di cui agli articoli 2425, primo comma, n. 4) e ultimo comma, 2426 e 2427 dello stesso codice.

La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.

Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Alla società di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile.

Art. 2.

Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione

Nelle società con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una società di revisione è deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico.

In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non può aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la società di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla società che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera *d*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio è effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società solo dopo il decorso di cinque esercizi.

L'assemblea o la Commissione, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione.

Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata con le dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 a eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione, può negare l'approvazione qualora accerti la esistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al successivo art. 3 o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo, sia in relazione

alla sua organizzazione, sia in relazione al numero degli incarichi già assunti. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione.

Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea può revocare l'incarico alla società di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La Commissione, sentita la società revocata, può negare l'approvazione della deliberazione entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.

L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri della società di revisione.

La Commissione dispone d'ufficio la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 3. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese, ed entro trenta giorni dalla data della iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla società, essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresì richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata entro trenta giorni dalla iscrizione.

Art. 3.

Incompatibilità

L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa.

Art. 4.

Certificazione del bilancio

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione degli amministratori e con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile.

La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). La esposizione dei controlli eseguiti, la indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 5.

Deposito e pubblicazione del bilancio

Il bilancio delle società con azioni quotate in borsa deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con gli allegati di cui al quarto comma

dell'art. 2424 del codice civile e con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione, durante quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2432 del codice civile.

La relazione della società di revisione è depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.

Art. 6.

Effetti della certificazione del bilancio

In deroga agli articoli 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire.

L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Le società soggette a controllo contabile a norma del presente decreto debbono allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia della relazione di certificazione del bilancio, di cui all'art. 4, secondo comma, o della relazione di cui all'art. 4, terzo comma. In caso di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

Proposte di aumento del capitale e di fusione

Nelle società con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, di cui al sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, e le proposte di fusione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione e comunicate alla società incaricata della revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle.

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la società di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni o sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente art. 4.

La società di revisione ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e i documenti ritenuti utili.

In caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'art. 2440 del codice civile sono svolti dalla società di revisione.

La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato. I soci possono prenderne visione. I documenti predetti devono essere allegati agli altri documenti richiesti ai fini dell'iscrizione delle relative deliberazioni nel registro delle imprese.

Art. 8.

Albo speciale delle società di revisione

La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

Nell'albo speciale possono essere iscritte le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti:

1) per tutti i tipi di società, l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività;

2) per tutti i tipi di società, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: *a*) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13; *b*) da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13;

3) per le società semplici devono osservarsi le modalità di pubblicità previste nell'art. 2296 del codice civile;

4) per le società con soci illimitatamente responsabili: *a*) la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; *b*) deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione;

5) per le società a responsabilità limitata o per azioni il capitale sociale non può essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: *a*) istituti di credito di diritto pubblico; *b*) banche di interesse nazionale; *c*) istituti, anche se costituiti in forma di società per azioni, che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale.

Le società costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni:

a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attività di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di società costituite in conformità della legge di uno degli Stati membri della Comunità economica europea e riconosciute ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220;

b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attività di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attività;

c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione.

Le società estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attività di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

Le azioni della società di revisione costituita sotto forma di società per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata.

Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle società di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della società dall'albo speciale.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci o amministratori delle società di revisione iscritte nell'albo speciale.

I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di società di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la società di revisione.

Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.
Iscrizione nell'albo speciale

L'iscrizione delle società di revisione nell'albo speciale è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dal presente decreto e in base alla valutazione dell'indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica delle società.

Della iscrizione nell'albo speciale deve essere data notizia, a cura della Commissione e a spese della società interessata, nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Bollettino nazionale).

I provvedimenti della Commissione che negano la iscrizione devono essere motivati, notificati alla società e comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di iscrizione nell'albo speciale sono a carico della società richiedente, secondo tariffe che sono determinate dalla Commissione.

Art. 10.
Tenuta dell'albo

La Commissione nazionale per le società e la borsa vigila sull'attività delle società di revisione iscritte all'albo per controllarne l'indipendenza, l'idoneità tecnica e il modo con cui esercitano il controllo contabile.

Nell'esercizio della vigilanza la Commissione può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali;

c) raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la certificazione dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. I principi e criteri anzidetti sono pubblicati con le forme e le modalità determinate dalla stessa Commissione.

Art. 11.
Cancellazione dall'albo speciale

La Commissione nazionale per le società e la borsa deve disporre la cancellazione della società di revisione dall'albo speciale, sentita la società stessa, nei seguenti casi:

a) quando sia stata revocata l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) quando accerti il venir meno di uno dei requisiti prescritti dal presente decreto e la società interessata non abbia provveduto a ricostituirlo nel termine non superiore a sei mesi da essa fissato.

La Commissione può disporre la cancellazione dall'albo, sentita la società di revisione, quando siano state accertate, a carico della società stessa, violazioni di particolare gravità, relative soprattutto al modo con cui sono state disimpegnate le funzioni di controllo contabile e di certificazione dei bilanci.

Al provvedimento di cancellazione dall'albo speciale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 9.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve informare la Commissione delle irregolarità riscontrate nella gestione delle società di revisione e dei provvedimenti adottati.

Art. 12.
Responsabilità civile

Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi.

Art. 13.
Esami di idoneità

L'esame previsto nel secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) revisione contabile (principi contabili e di revisione);

b) contabilità generale;

c) diritto commerciale e tributario di impresa.

Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame scritto, vertono sulle seguenti materie:

a) analisi finanziaria e di bilancio;

b) contabilità analitica dei costi;

c) sistemi di informazione e controlli interni di azienda;

d) economia d'azienda.

Gli esami sono indetti annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. I termini e le modalità per lo svolgimento degli esami sono determinati dalla Commissione con sua deliberazione.

La commissione di esame è presieduta da uno dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa ed è costituita da due docenti universitari, da due dottori commercialisti e da un ragioniere, designati dai rispettivi consigli nazionali, nonché da un esperto in materia di revisione contabile scelto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 14.

Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni

Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Art. 15.

Divulgazione di notizie riservate

Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino a un anno.

I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.

Art. 16.

Prestiti e garanzie della società e compensi illegali

Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Art. 17.

Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna

Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e 16, secondo comma, derivi alla società un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 18.

Prima formazione dell'albo speciale

Le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, anteriormente alla data dell'8 giugno 1974, che presentino domanda per l'iscrizione nell'albo speciale entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, sesto comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, possono essere iscritte nell'albo speciale anche se prive del requisito di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2), fermi tutti gli altri requisiti richiesti dal presente decreto da accertare a norma del primo comma dell'art. 9.

La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla prima formazione dell'albo speciale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine previsto nel comma precedente.

Entro un anno dalla pubblicazione del primo elenco degli idonei nell'esame di cui all'art. 13, le società di cui al primo comma devono, a pena di decadenza della iscrizione nell'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'art. 8, secondo comma, n. 2).

Art. 19.

Disposizione transitoria

Le società le cui azioni sono già quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla pubblicazione dell'albo di cui all'art. 18 debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una società di revisione nei seguenti termini che decorrono dalla data della predetta pubblicazione:

a) un anno per le società finanziarie e per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;

b) due anni, per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore a 50 miliardi di lire;

c) tre anni, per le rimanenti società;

d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del loro capitale sociale.

Si applica il secondo comma dell'art. 2.

L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l'incarico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO — VISENTINI — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 73.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. **137.**

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, lettera *b*), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative concernenti il conto dei profitti e delle perdite e la relazione degli amministratori per le società e gli enti, di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 sub art. 1 della legge medesima, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società. la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Conto dei profitti e delle perdite

Il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa e degli enti i cui titoli sono quotati in borsa, aventi per oggetto statutario esclusivo o principale o che abbiano svolto quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati, deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

Nei profitti:

1) i dividendi delle partecipazioni in società controllate;

2) i dividendi delle partecipazioni in società collegate;

3) i dividendi delle altre partecipazioni;

4) gli interessi e gli altri proventi dei titoli a reddito fisso;

5) i proventi degli altri titoli;

6) gli interessi dei crediti verso società controllate;

7) gli interessi dei crediti verso società collegate;

8) gli interessi dei crediti verso banche;

9) gli interessi degli altri crediti;

10) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari quotati in borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni di società controllate, ad azioni di società collegate e ad altre azioni nonché tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di riporto e indicando separatamente i profitti derivanti dell'alienazione di titoli azionari figuranti in bilancio nei due esercizi precedenti;

11) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari non quotati in borsa, distinte come al numero precedente;

12) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli a reddito fisso distinte come ai numeri 10) e 11);

13) i profitti derivanti da negoziazioni di altri titoli;

14) i profitti derivanti da negoziazioni di valute estere;

15) i profitti derivanti dall'alienazione di partecipazioni non rappresentate da titoli;

16) i profitti derivanti dall'alienazione di beni diversi dalle partecipazioni e dai titoli;

17) le commissioni per intermediazione in operazioni su titoli;

18) le commissioni per il collocamento di titoli e per le eventuali garanzie relative;

19) le commissioni, sconti e compensi di ogni genere per altri servizi di carattere finanziario;

20) le sopravvenienze attive e i proventi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, da indicare distintamente in separato elenco.

Nelle perdite:

1) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;

2) le quote di ammortamento del disaggio su emissione di obbligazioni;

3) gli interessi su debiti verso banche;

4) gli interessi su debiti verso società controllate;

5) gli interessi su debiti verso società collegate;

6) gli interessi su altri debiti;

7) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli azionari quotati in borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni di società controllate, ad azioni di società collegate e ad altre azioni nonchè tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di riporto;

8) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli non quotati in borsa, distinte come al numero precedente;

9) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli a reddito fisso, distinte come ai numeri 7) e 8);

10) le perdite derivanti da negoziazioni di altri titoli;

11) le perdite derivanti da negoziazioni di divise estere;

12) le perdite su crediti, distinguendo tra crediti relativi a società controllate, crediti relativi a società collegate e altri crediti;

13) le minusvalenze risultanti da valutazioni di bilancio, relative a titoli, distinguendo tra titoli azionari, titoli obbligazionari e similari ed altri;

14) le minusvalenze risultanti da valutazioni di bilancio relative a beni diversi dai titoli;

15) gli accantonamenti al fondo di copertura del rischio di svalutazione dei titoli;

16) gli accantonamenti al fondo di copertura del rischio di svalutazione dei crediti;

17) le spese per prestazioni di servizi di carattere finanziario;

18) gli sconti e gli altri oneri finanziari;

19) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;

20) le spese per prestazioni di altri servizi;

21) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione e di previdenza;

22) le imposte con separata indicazione di quelle relative ai precedenti esercizi;

23) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;

24) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;

25) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite.

Se la società o l'ente svolge le attività indicate nel primo comma, quali attività principali ma non esclusive, il conto deve contenere anche le altre indicazioni previste nell'art. 2425-*bis* del codice civile.

Art. 2.

Relazione degli amministratori

Il bilancio delle società e degli enti di cui all'art. 1 deve essere corredato da una relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2429-*bis* del codice civile. La relazione, oltre a quanto stabilito nell'articolo 2429-*bis* del codice civile, deve contenere:

a) l'elenco analitico delle partecipazioni, con l'indicazione, per ciascuna, della misura e del prezzo di carico delle operazioni effettuate e delle variazioni per quantità e valori intervenute rispetto al bilancio del precedente esercizio;

b) l'indicazione, per valori nominali complessivi, dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dei titoli di istituti di credito speciali o a medio termine, dei titoli di altri enti pubblici e delle obbligazioni emesse da società private, suddividendo ogni categoria tra i titoli in fase di ammortamento o comunque con rimborso entro il quinquennio ed altri titoli. Le obbligazioni convertibili in azioni devono essere elencate analiticamente con le indicazioni di cui alla lettera *a*);

c) un prospetto di raffronto, per i titoli quotati, tra i valori di libro e i prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio;

d) l'indicazione dei criteri adottati nel valutare i titoli non quotati e le partecipazioni in società controllate e collegate;

e) notizie sull'andamento delle partecipazioni più importanti e in particolare di quelle non quotate in borsa e di quelle acquistate nel corso dell'esercizio, fornendo nel caso di società controllate, italiane o estere, che svolgono l'attività del primo comma dell'art. 1, le indicazioni di cui al presente decreto;

f) ragguagli sull'attività mobiliare, sull'attività di finanziamento e su quella valutaria, con specifica indicazione delle operazioni di maggiore interesse;

g) notizie sugli impegni registrati nel bilancio per operazioni su titoli e divise, stipulate nel corso dell'esercizio con scadenza successiva alla chiusura di esso;

h) chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi rischi per svalutazione di titoli, crediti e altri beni.

Art. 3.

Conto dei profitti e delle perdite delle società di assicurazione

I modelli di bilancio per le società di assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa debbono essere stabiliti, per la parte relativa al conto dei profitti e delle perdite, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 56, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 2425-*bis* del codice civile e all'art. 1 del presente decreto, in quanto applicabili.

In sede di prima applicazione, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede agli adempimenti di sua competenza entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Relazione degli amministratori per le società di assicurazione

La relazione degli amministratori per le società di assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa deve contenere, oltre a quanto stabilito nell'art. 2429-*bis* del codice civile e nel precedente art. 2, in quanto applicabili, specifiche indicazioni relative ai singoli rami nei quali è esercitata l'attività assicurativa, alle operazioni di capitalizzazione e alla determinazione delle riserve tecniche nei rami vita e capitalizzazione (riserve matematiche) e rami danni (riserve premi e sinistri).

Art. 5.

Conto dei profitti e delle perdite delle aziende ed istituti di credito

Le forme tecniche dei bilanci delle aziende e degli istituti di credito, relativamente ai quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, lettera *a*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, debbono essere stabilite, a norma dell'art. 32 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 2425-*bis* del codice civile ed all'art. 1 del presente decreto.

Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in applicazione della disposizione del comma precedente e le relative istruzioni della Banca d'Italia debbono essere adottate entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Relazione degli amministratori per le aziende ed istituti di credito

La relazione degli amministratori per le aziende e gli istituti di credito di cui al precedente art. 5, deve contenere, oltre a quanto stabilito nell'art. 2429-*bis* del codice civile e nel precedente art. 2, in quanto applica-

bili, specifiche indicazioni relative ai singoli rami nei quali è esercitata l'attività aziendale, ai criteri seguiti per la valutazione del portafoglio dei titoli e alle operazioni di riporto su titoli.

Art. 7.
Disposizione finale

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a decorrere dal primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO — VISENTINI — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. **138**.

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, lettere *c*) e *d*), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché a coordinare con le forme di ispezione e di controllo previste dalla legislazione vigente quelle risultanti dall'articolo 1 della legge medesima, in modo da evitare duplicazioni e controlli;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.
Trasferimento dei poteri degli organi locali di borsa

La titolarità dei poteri e delle attribuzioni relativi all'organizzazione ed al funzionamento delle borse valori nonché all'ammissione dei titoli a quotazione, spettanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle deputazioni di borsa, ai comitati direttivi degli agenti di cambio e ai loro presidenti, designati nel presente decreto come organi locali di borsa, è trasferita alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri, può in ogni caso sentire gli organi locali.

Rimane ferma la competenza degli organi locali per gli atti e gli adempimenti elencati negli articoli 2, 3 e 4.

La Commissione può delegare, in via generale o per singole borse, agli organi locali l'esercizio di poteri e attribuzioni nelle materie di cui al primo comma, secondo i criteri ritenuti più adeguati rispetto ai fini da perseguire.

Con la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e dispone, in ogni caso, in ordine alle modalità del proprio controllo sull'attività degli organi locali.

La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Gli organi locali trasmettono immediatamente alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro delegati.

Art. 2.
Competenze della camera di commercio

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede in materia di:

1) adempimenti di cui all'art. 2 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, d'intesa con la deputazione di borsa;

2) conservazione dei libri degli agenti defunti, interdetti o cancellati dal ruolo;

3) conservazione delle procure speciali dei rappresentanti degli agenti di cambio;

4) rilascio delle tessere personali di ingresso in borsa qualora la Commissione nazionale per le società e la borsa ne prescriva l'uso;

5) richiesta al competente ufficio giudiziario dei certificati di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

6) conservazione dei listini originali dei prezzi formati e pubblicati secondo le prescrizioni della Commissione e rilascio dei relativi estratti e certificati autentici.

Art. 3.
Competenze della deputazione di borsa

La deputazione di borsa provvede in materia di:

1) amichevole componimento, su concorde richiesta delle parti, delle controversie insorte in conseguenza di affari conclusi in borsa, salvo che, sempre su concorde richiesta delle parti, l'amichevole componimento venga deferito al comitato direttivo degli agenti di cambio a norma dell'art. 32 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

2) denuncia al tribunale competente per territorio delle insolvenze a norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa di tutte le insolvenze, comprese quelle per le quali sia intervenuto amichevole componimento;

3) tenuta dell'albo degli esclusi dalla borsa di cui all'art. 21 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e comunicazione dell'albo stesso a tutte le borse;

4) autorizzazione al comitato direttivo degli agenti di cambio per la liquidazione immediata delle insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile.

Art. 4.

Competenze del comitato direttivo degli agenti di cambio

Il comitato direttivo degli agenti di cambio provvede in materia di:

1) amministrazione dei fondi individuali e del fondo comune degli agenti di cambio di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

2) liquidazione immediata delle insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile;

3) atti e adempimenti relativi al procedimento di liquidazione coattiva dei contratti di borsa a norma dell'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

4) comunicazione giornaliera delle quotazioni dei consolidati e dei cambi al Ministero del tesoro e alla Commissione nazionale per le società e la borsa;

5) deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei libri degli agenti di cambio cessati.

Resta inoltre ferma la competenza del presidente del comitato direttivo in materia di denuncia delle inadempienze al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.

Art. 5.

Istituzione e soppressione di borse valori

La Commissione nazionale per le società e la borsa propone al Ministro per il tesoro l'istituzione delle borse valori sentita la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

L'istituzione delle borse è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

Con lo stesso procedimento e sentiti gli organi locali di borsa è disposta la revoca del decreto istitutivo delle borse di cui non sia più ravvisata l'utilità in relazione alle esigenze del mercato mobiliare nazionale.

Art. 6.

Regolamenti speciali di borsa

I regolamenti speciali di borsa di cui all'art. 67 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, sentiti gli organi locali.

Art. 7.

Vigilanza sulla borsa

La Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'esercizio della vigilanza sulle borse valori, adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse, sentiti la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio.

Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente della Commissione o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi, debbono essere sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera, sentiti la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, nel termine di cinque giorni e perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

Resta ferma la competenza del Ministro per il tesoro per i provvedimenti che ritenga di adottare nei riguardi del mercato nazionale dei valori mobiliari per finalità di politica economica.

Art. 8.

Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa

Le società e gli enti nazionali ed esteri che intendano ottenere l'ammissione dei propri titoli alla quotazione di borsa devono produrre alla Commissione nazionale per le società e la borsa formale istanza deliberata dagli organi sociali competenti.

La Commissione delibera, in via generale o per singole borse, sentiti, in quest'ultimo caso, la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione, anche per categorie di titoli o di enti emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditività. Può inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della società emittente sia certificato a norma dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le società e gli enti di diritto estero la Commissione può riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione.

La Commissione determina in via generale le modalità di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicità, i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che dovranno essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalità della trasmissione e quelle della pubblicazione. Per i titoli già quotati presso altra borsa, la Commissione può concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotta.

La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma.

Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione può avvalersi dei poteri previsti dall'art. 3, lettera *c*) sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della società emittente o in altri casi di particolare gravità. La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative ai titoli ammessi di diritto alla quotazione.

I titoli emessi dalle regioni, dalle provincie e dai comuni sono ammessi a quotazione con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentita la Commissione e, per i titoli emessi dalle provincie e dai comuni, sentito altresì il competente organo regionale di controllo sugli enti locali.

I titoli emessi da Stati esteri o da enti internazionali sono ammessi a quotazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, sentita la Commissione.

Art. 9.

Provvedimenti particolari per la negoziazione di titoli

I provvedimenti di limitazione al solo contante previsti dagli articoli 14 e 16 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono adottati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio.

Nei casi di necessità e di urgenza si applica l'art. 7, secondo comma.

I provvedimenti di concessione del diritto di sconto ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, e di deposito obbligatorio di titoli o copertura in contanti ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1939, n. 1913, sono adottati dalla Commissione limitatamente ai titoli quotati in borsa.

Art. 10.

Accertamento della regolarità e del finanziamento delle operazioni di borsa

Ai fini dell'accertamento della regolarità e dei modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa, la Commissione nazionale per le società e la borsa può esercitare i poteri di richiesta e di ispezione previsti dall'art. 3, lettera *c*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *c*) e *g*) dello stesso articolo.

I poteri di richiesta e di ispezione di cui al primo comma nei confronti delle aziende ed istituti di credito nonché degli enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali sono esercitate dalla Commissione dandone, rispettivamente, comunicazione alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed al Ministero delle partecipazioni statali, ai quali sono altresì comunicati, per i provvedimenti di rispettiva competenza, le irregolarità riscontrate che richiedano l'intervento delle dette amministrazioni.

Art. 11.

Commissari di borsa

La Commissione nazionale per le società e la borsa può destinare presso singole borse propri funzionari, che assumono la denominazione di commissari di borsa.

I commissari di borsa esercitano le funzioni finora svolte dagli ispettori del tesoro delegati alla vigilanza governativa sulle borse valori. Esplicano inoltre le funzioni di cui all'art. 3, lettere *g*) e *h*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e all'art. 1 del presente decreto, che vengano ad essi conferite dalla Commissione con i regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, sesto comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

I commissari di borsa sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio sulle notizie di cui vengono a conoscenza in dipendenza delle loro funzioni. Degli elementi raccolti e dei fatti accertati, anche se costituenti reato, riferiscono esclusivamente alla Commissione entro tre giorni dalla conclusione degli accertamenti, con rapporto circostanziato contenente anche motivate proposte per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni. Nello stesso termine riferiscono sui provvedimenti adottati nell'ambito della competenza loro attribuita con i regolamenti di cui al comma precedente.

Art. 12.

Costituzione e scioglimento della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio

La Commissione nazionale per le società e la borsa propone al Ministro per il tesoro i membri titolari e supplenti della deputazione di borsa finora proposti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la camera stessa.

Il Ministro per il tesoro promuove lo scioglimento della deputazione di borsa è del comitato direttivo degli agenti di cambio e la nomina del commissario ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1913, n. 272, su proposta o sentita la Commissione.

Art. 13.

Provvedimenti relativi agli agenti di cambio

La Commissione nazionale per le società e la borsa, qualora accerti irregolarità o incompatibilità professionali nell'attività degli agenti di cambio o dei loro procuratori ne dà immediata comunicazione al Ministro per il tesoro e al consiglio dell'ordine per i provvedimenti di rispettiva competenza.

La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, propone al Ministro per il tesoro la determinazione numerica del ruolo degli agenti di cambio per ciascuna borsa è l'emanazione del bando di concorso per la nomina di agenti di cambio, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

L'approvazione della nomina dei rappresentanti degli agenti di cambio ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 7 marzo 1925, n. 222, e successive modificazioni, è deliberata dalla Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio.

La cauzione degli agenti di cambio è determinata con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della Commissione.

Il provvedimento di unificazione dei fondi comuni tra due o più borse a norma dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, è adottato sentita la Commissione.

Art. 14.

Tariffe di mediazione

La Commissione nazionale per le società e la borsa determina le tariffe di mediazione ai sensi dell'art. 3, lettera *f*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, sentito il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

Art. 15.

Esecutività delle deliberazioni della Commissione

Le deliberazioni della Commissione nazionale per le società e la borsa delle materie di cui all'art. 3, lettere *d*), *e*) e *f*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono trasmesse, a cura del presidente della Commissione stessa, al Ministro per il tesoro, al quale debbono pervenire entro tre giorni dalla loro adozione.

Il decreto ministeriale di esecutività è emesso nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della deliberazione.

Le deliberazioni stesse hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto ministeriale di esecutività, salvo che non sia stabilita una decorrenza posteriore.

Art. 16.

Pubblicità e comunicazioni

Nelle materie non comprese fra quelle indicate all'art. 15 la Commissione nazionale per le società e la borsa, con i regolamenti previsti dall'art. 1, sesto comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, determina le forme di pubblicità e di comunicazione agli interessati delle proprie deliberazioni in relazione alla natura e all'oggetto delle stesse.

Per l'attività delegata a norma dell'art. 1 la Commissione determina con il provvedimento di delega i modi e le forme di pubblicità e di comunicazione che devono essere osservati dagli organi delegati.

Art. 17.

Ricorsi

Contro gli atti degli organi locali di borsa adottati a norma dell'art. 1 è ammesso ricorso alla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione o della comunicazione o della piena conoscenza dell'atto.

La Commissione, con i regolamenti previsti all'articolo 1, sesto comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, determina le modalità e le forme del procedimento, semplificando gli adempimenti ed atti al minimo necessario a garantire la difesa ed il contraddittorio delle parti.

Art. 18.

Coordinamento tra forme di controllo ed ispezione

Al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 10, secondo comma, nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispezione nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, la Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può effettuare direttamente le ispezioni ed assumere le notizie ed i chiarimenti previsti dall'art. 3, lettera *c*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, anche presso le aziende e gli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero presso gli enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali, di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, informandone la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed il Ministero delle partecipazioni statali, i quali hanno facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario;

b) può richiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed al Ministero delle partecipazioni statali, che hanno facoltà di non accettare l'incarico, di effettuare le ispezioni ad assumere le notizie e i chiarimenti di cui alla lettera *a*) presso aziende o istituti di credito o enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali;

c) può chiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, e al Ministero delle partecipazioni statali, che sono tenuti a prestare ogni collaborazione, la comunicazione di dati e notizie nonché la trasmissione di atti e documenti dei quali i detti organi siano venuti in possesso nell'esercizio della loro attività istituzionale. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio;

d) comunica alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, o al Ministero delle partecipazioni statali ogni irregolarità comunque riscontrata nell'esercizio delle funzioni di propria competenza che richieda l'intervento delle dette amministrazioni. Le stesse amministrazioni, ove, nell'esercizio delle funzioni di controllo di rispettiva competenza, riscontrino irregolarità che richiedano l'intervento della Commissione sono tenute a darne immediata comunicazione alla stessa.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

Gli ispettori del tesoro delegati alla vigilanza governativa delle borse valori in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando la Commissione nazionale per le società e la borsa non abbia provveduto a norma dell'art. 11.

In sede di prima applicazione del presente decreto, nella scelta del personale dell'amministrazione dello Stato di cui al primo comma dell'art. 2, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è data preferenza al personale appartenente al ruolo ispettivo per i servizi della Direzione generale del tesoro, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Commissione.

Art. 20.

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO — VISENTINI — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. 139.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione italiana per la ricerca medica », in Torino.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione italiana per la ricerca medica » (F.I.R.M.), in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 75

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1975.

Autorizzazione al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, comportante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1974 con la quale la Cassa di risparmio di Bologna ha chiesto, per l'esattoria di Bologna, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla deroga consentita dal citato art. 29 nei confronti del predetto istituto e per la menzionata esattoria in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonchè degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Bologna, per l'esattoria di Bologna, a decorrere dal 1° gennaio 1976, è autorizzata ad usare per il rilascio automatico delle quietanze per i versamenti diretti il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(3651)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1974, n. 20342, con il quale è stato approvato l'elenco delle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato trasferite alla regione Calabria;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 17 febbraio 1975, con il quale viene trasferito alla regione Calabria l'opificio per la lavorazione e la trasformazione del legno, annesso allo stabilimento per la lavorazione delle sementi forestali di Bovalino Marina;

Considerato che a seguito di ulteriori accertamenti eseguiti di concerto con la regione interessata non risulta possibile nella parte conservata all'A.S.F.D. un razionale esercizio per la lavorazione delle sementi forestali di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, per cui si rende necessario un suo trasferimento in altra sede;

Considerato altresì che attualmente l'attività dello stabilimento per la lavorazione delle sementi forestali è stata sospesa in attesa di adeguata sistemazione in altra località;

Ritenuto pertanto di dover trasferire alla regione Calabria anche la restante parte della superficie di proprietà dell'A.S.F.D. ricadente nel comune di Bovalino Marina, in quanto non più necessaria alle attività aziendali;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto ministeriale 18 gennaio 1975 citato nelle premesse, sono trasferite alla regione Calabria le particelle numeri 384, 400, 405, 406, 407, 408 e 414 del foglio 17 del comune di Bovalino Marina indicate nell'allegata planimetria, per un totale di ettari 3,77,52 di superficie, con annessi fabbricati e pertinenze, sgomberi degli impianti, macchine ed arredamenti, ecc. dello stabilimento per la lavorazione delle sementi forestali.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata con le modalità e con le procedure previste dal decreto ministeriale 8 marzo 1974 sopracitato.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti alla data del verbale di consegna e con le pertinenze, le dotazioni e gli arredi al servizio dell'opificio per la lavorazione e trasformazione del legno.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
MARCORA
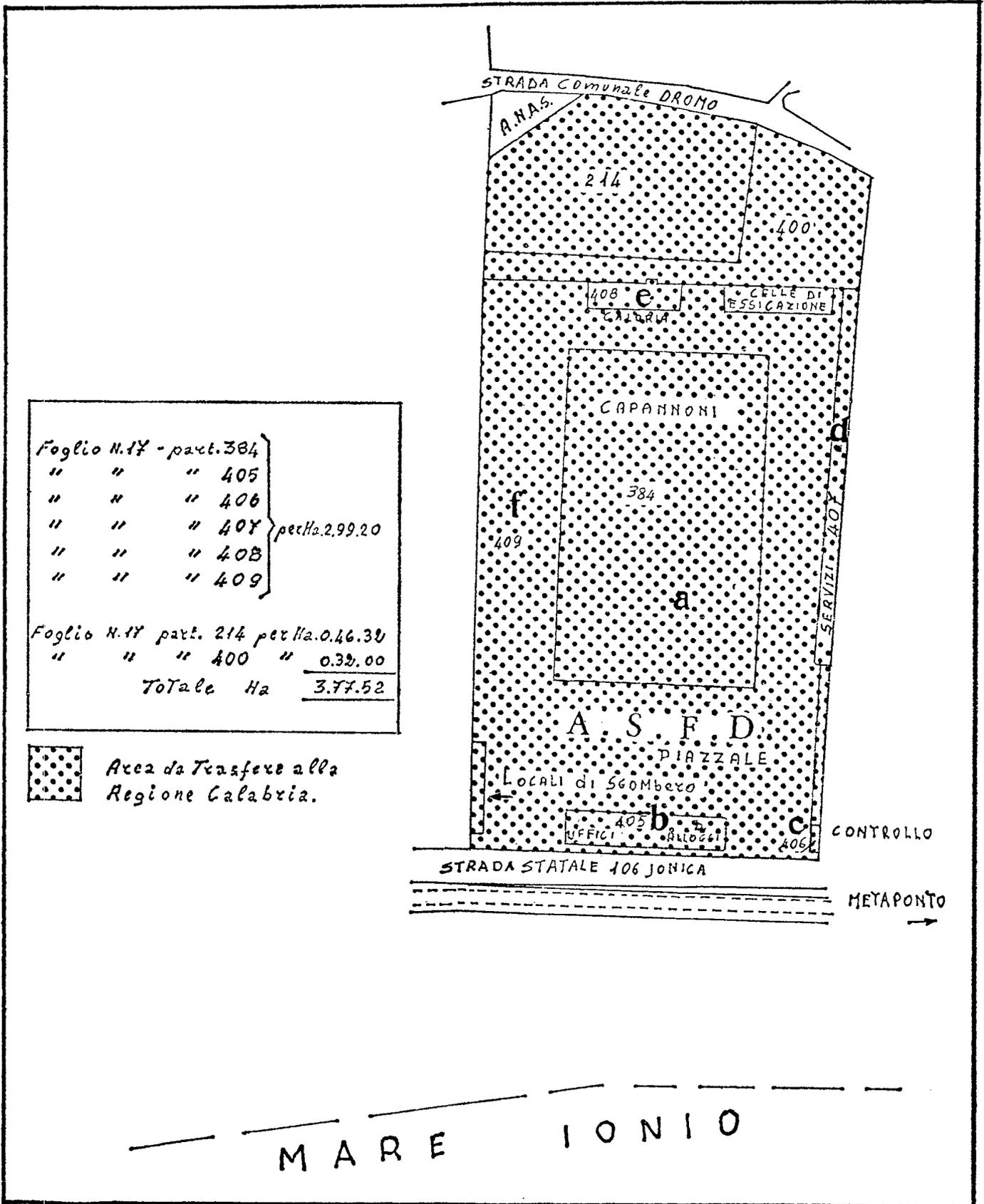
Scala 1:2000

Estratto del foglio n. 17
Comune di Bovalino Marina (R.C.)

(3564)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita

Con decreto ministeriale 4 agosto 1973, n. 490/9, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 219, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 25 agosto 1975.

(3641)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli

Con decreto ministeriale 4 agosto 1973, n. 490/8, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 220, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato all'8 agosto 1975.

(3642)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantasei società cooperative

Con decreto ministeriale 4 aprile 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Reginella, in Roma, costituita per rogito Ferraiuolo in data 1° aprile 1965, rep. 212996;

2) società cooperativa edilizia Abbilana, in Roma, costituita per rogito Butera in data 18 novembre 1960, rep. 345200;

3) società cooperativa edilizia I.S.Ma., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 20 novembre 1961, rep. 37717/12722;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Euronova, in Roma, costituita per rogito Cinque in data 25 marzo 1959, rep. 39356;

5) società cooperativa edilizia Auriga, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 giugno 1954, rep. 54415;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio acquisti tra dettaglianti - CONAD, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 9 giugno 1964, rep. 31408;

7) società cooperativa edilizia Alfa Centauri, in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 16 settembre 1955, repertorio 268;

8) società cooperativa edilizia Alfa D. 57, in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 17 dicembre 1957, rep. 28388;

9) società cooperativa edilizia Allegra, in Roma, costituita per rogito Capasso in data 28 maggio 1954, rep. 26028;

10) società cooperativa edilizia Akela, in Roma, costituita per rogito Armati in data 11 marzo 1958, rep. 17511;

11) società cooperativa edilizia Abaco, in Roma, costituita per rogito Caglini in data 24 ottobre 1963, rep. 3147;

12) società cooperativa edilizia Alba serena fra impiegati di ruolo dello Stato, in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 5 dicembre 1953, rep. 12290;

13) società cooperativa edilizia Albo d'oro, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 15 marzo 1956, rep. 20379;

14) società cooperativa edilizia Amosar, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 19 novembre 1953, rep. 50576;

15) società cooperativa edilizia di produzione e lavoro Cooperativa romana edilizia affini C.R.E.A. fra reduci, in Roma, costituita per rogito Vesci in data 13 agosto 1946, rep. 377;

16) società cooperativa edilizia La nostra casa romana, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 aprile 1953, rep. 16701;

17) società cooperativa edilizia Alfa serafica, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 settembre 1955, repertorio 23565;

18) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Vita, tra impiegati delle imposte dirette, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 2 marzo 1964, rep. 114604;

19) società cooperativa edilizia AA.CC. Serenella, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 giugno 1964, rep. 31417;

20) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Gesù divino lavoratore, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 8 gennaio 1958, rep. 31524;

21) società cooperativa edilizia S. Clemente, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 marzo 1955, rep. 22479;

22) società cooperativa edilizia Arditello, in Roma, costituita per rogito Cremona in data 20 ottobre 1953, rep. 17539;

23) società cooperativa mista Unione cooperativa fra i dipendenti da enti pubblici (UNCO), in Roma, costituita per rogito Chinni in data 23 marzo 1948, rep. 49359;

24) società cooperativa edilizia 25 Dicembre, in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 18 gennaio 1967, rep. 987;

25) società cooperativa agricola Unione, in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 29 ottobre 1944, rep. 6291;

26) società cooperativa edilizia Agobio, in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 11 ottobre 1952, rep. 17814;

27) società cooperativa edilizia Altius tendam, in Roma, costituita per rogito Speranza in data 2 ottobre 1956, rep. 245535;

28) società cooperativa edilizia Anna mater, già La quiete, in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 15 febbraio 1957, n. 139890;

29) società cooperativa edilizia Julia fra profughi giuliani e dalmati, in Roma, costituita per rogito Intersimone, in data 14 gennaio 1954, rep. 18856;

30) società cooperativa edilizia FIO.NI.BI., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 31 gennaio 1964, rep. 167;

31) società cooperativa edilizia Adelina, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 6 maggio 1957, rep. 22143;

32) società cooperativa edilizia Alle terme, in Roma, costituita per rogito Staderini in data 31 marzo 1958, rep. 207636;

33) società cooperativa edilizia Angela Clara, in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 27 aprile 1957, rep. 65034;

34) società cooperativa edilizia A.C.L.I. RI PE.SA., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 25 giugno 1964, rep. 116394;

35) società cooperativa edilizia Aquila nera, in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 7 dicembre 1953, rep. 35306;

36) società cooperativa edilizia Ariston 65, in Roma, costituita per rogito Galiani in data 19 gennaio 1965, rep. 1686;

37) società cooperativa edilizia Anivolia felix fra impiegati dello Stato, in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 8 gennaio 1952, rep. 5669;

38) società cooperativa edilizia Aedes felix, in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 11 febbraio 1952, repertorio 145134;

39) società cooperativa Stella maris, in Roma, costituita per rogito Armati in data 5 marzo 1953, rep. 6131;

40) società cooperativa edilizia CEL, in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 12 novembre 1959, rep. 29677;

41) società cooperativa edilizia Aeporedium, già Casa serena romana, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 28 giugno 1956, rep. 81921;

42) società cooperativa edilizia Alagi, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 22 dicembre 1952, rep. 15826;

43) società cooperativa edilizia Aglaia tra impiegati dello Stato, in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 15 gennaio 1957, rep. 114962;

44) società cooperativa trasporto Gerolamo Benzoni, in Roma, costituita per rogito Gaudenzi in data 8 settembre 1965, rep. 161516;

45) società cooperativa edilizia A C.L.I. - Motor tra i dipendenti di ruolo del Ministero difesa esercito, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 30 dicembre 1958, rep. 91882;

46) società cooperativa consumo Ifitalia, in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 26 ottobre 1964, rep. 630318;

47) società cooperativa edilizia Almar, in Roma, costituita per rogito Chinni, in data 11 maggio 1959, rep. 16428;

48) società cooperativa edilizia Pandora romana, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 15 settembre 1953, rep. 49492;

49) società cooperativa edilizia Collina sempre verde, in Roma, costituita per rogito Nunziata in data 19 febbraio 1965, rep. 33610;

50) società cooperativa edilizia Alba nuova, in Roma, costituita per rogito Misurale in data 20 luglio 1967, rep. 240431;

51) società cooperativa edilizia Oceano Pacifico 1, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 30 gennaio 1964, repertorio 97236;

52) società cooperativa edilizia Albanum, in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Cinque in data 30 luglio 1956, repertorio 10968;

53) società cooperativa edilizia ACLI Ladispoli, in Ladispoli (Roma), costituita per rogito Marasco in data 26 gennaio 1958, rep. 21788;

54) società cooperativa di produzione e lavoro Teleposte, in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 30 settembre 1963, rep. 96109;

55) società cooperativa agricola Santo Stefano, in Rocca S. Stefano (Roma), costituita per rogito Pompili in data 16 dicembre 1951, rep. 18045;

56) società cooperativa agricola Allevatori di Aprilia, in Aprilia (Latina), costituita per rogito Varcasia in data 14 aprile 1962, rep. 836;

57) società Cooperativa agricola produttori fondani fra contadini ed agricoltori proprietari e coltivatori diretti, in Fondi (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 31 marzo 1968, rep. 42734;

58) società cooperativa edilizia Tavolato, in Pontinia (Latina), costituita per rogito Tosti-Croce in data 6 marzo 1958, rep. 2873;

59) società cooperativa edilizia La vetta, in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 16 dicembre 1963, rep. 16560;

60) società cooperativa Rinascita, in Bassano Romano (Viterbo), costituita per rogito de Martino in data 3 marzo 1965, rep. 2731;

61) società cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai lavoranti nelle costruzioni edilizie « Vico », in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Dobici in data 9 novembre 1944, rep. 3395;

62) società cooperativa edilizia Lago di Vico II, in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito de Martino in data 28 settembre 1964, rep. 1877;

63) società cooperativa edilizia La speranza di Caprino Bergamasco, in Caprino Bergamasco (Bergamo), costituita per rogito Gentile in data 2 settembre 1964, rep. 61051;

64) società cooperativa agricola Monte Amaro di Colledimacine, in Colledimacine (Chieti), costituita per rogito Pugliese in data 3 giugno 1951, rep. 9127/7603;

65) società cooperativa agricola Progresso agricolo di Lentella, in Lentella (Chieti), costituita per rogito Varrati in data 13 novembre 1961, rep. 5093;

66) società cooperativa edilizia Colombaia, in Cairo Montenotte (Savona), costituita per rogito Benedetti in data 25 settembre 1964, rep. 33150;

(3410)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 2 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	632,65	632,65	632,62	632,65	632,45	632,60	632,60	632,65	632,65	632,65
Dollaro canadese	619,40	619,40	619,50	619,40	618,96	619,35	619,25	619,40	619,40	619,40
Franco svizzero	246,83	246,83	246,75	246,83	246,90	246,82	246,87	246,83	246,83	246,80
Corona danese	114,22	114,22	114,30	114,22	114,20	114,20	114,25	114,22	114,22	114,20
Corona norvegese	125,87	125,87	125,95	125,87	125,90	125,85	125,86	125,87	125,87	125,85
Corona svedese	158,89	158,89	159 —	158,89	158,78	158,85	158,88	158,89	158,89	158,86
Fiorino olandese	260,50	260,50	260,50	260,50	260,10	260,50	260,48	260,50	260,50	260,45
Franco belga	17,963	17,963	17,95	17,963	17,945	17,95	17,46	17,963	17,963	17,96
Franco francese	152,95	152,95	152,90	152,95	152,62	152,90	152,89	152,95	152,95	152,90
Lira sterlina	1479,45	1479,45	1479,95	1479,45	1478,86	1479,50	1480,10	1479,45	1479,45	1479,45
Marco germanico	265,29	265,29	265,60	265,29	265,33	265,30	265,29	265,29	265,29	265,28
Scellino austriaco	37,505	37,505	37,50	37,505	37,489	37,50	37,51	37,505	37,505	37,50
Escudo portoghese	25,74	25,74	25,70	25,74	25,75	25,75	25,70	25,74	25,74	25,72
Peseta spagnola	11,258	11,258	11,2650	11,258	11,25	11,25	11,2575	11,258	11,258	11,25
Yen giapponese	2,1805	2,1805	2,1950	2,1805	2,172	2,18	2,1830	2,1805	2,1805	2,18

Media dei titoli del 2 maggio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,850
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	98,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,475
» 5 % (Città di Trieste)	92,575
» 5 % (Beni esteri)	91,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	83,850
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,100
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,875
» poliennali 7 % 1978	93,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	632,625
Dollaro canadese	619,325
Franco svizzero	246,85
Corona danese	114,235
Corona norvegese	125,865
Corona svedese	158,885
Fiorino olandese	260,49
Franco belga	17,961
Franco francese	152,92
Lira sterlina	1479,775
Marco germanico	265,29
Scellino austriaco	37,507
Escudo portoghese	25,72
Peseta spagnola	11,258
Yen giapponese	2,182

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 81, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 15 maggio 1970 dalla prof.ssa Pace Elvira nata De Carlo, avverso le decisioni 26 novembre 1969, numeri 15851 e 16561, e 29 novembre 1969 con le quali la commissione ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, ha accolto i ricorsi gerarchici delle professoresse Corrao Carolina e Tattoni Adriana.

(3541)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 80, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 22 dicembre 1969 dal prof. Loiodice Giuseppe, avverso il provvedimento 8 agosto 1969, n. 10427, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha disposto il cambiamento di aggregazione della sezione staccata di Nemi dalla scuola media «De Santis» alla scuola media «Garibaldi» del comune di Genzano.

(3542)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 339, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 30 marzo 1971 dal prof. Alata Giovanni, avverso il provvedimento 2 marzo 1971, n. 40766, adottato dal provveditore agli studi di Frosinone che rigettava il ricorso gerarchico contro la qualifica di «sufficiente» attribuita all'interessato dal preside della scuola media Castro dei Volsci, per l'anno scolastico 1969-70.

(3548)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 338, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 dicembre 1971 dalla prof.ssa Simonetti Maria Albe Nidia, avverso la decisione emessa sul ricorso gerarchico adottata dalla commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Lucca, nella seduta del 1° dicembre 1971 in ordine alla lamentata perdita di 10 ore di insegnamento presso la scuola media di Lammari Capannori.

(3544)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 359, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 dicembre 1969 dal prof. Calderazzo Domenico, avverso la decisione 3 giugno 1969, n. 23101, adottata dal provveditore agli studi di Milano con la quale è stata confermata la qualifica di «buono» attribuitagli dal preside della scuola media «B. Oriani», per l'anno scolastico 1968-69.

(3545)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 352, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 maggio 1969 dal prof. Giannotti Giuseppe, avverso la decisione 25 novembre 1968, n. 33315, emessa in sede gerarchica dalla commissione istituita presso il provveditorato agli studi di Lecce a norma dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(3547)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 337, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 febbraio 1966 dalla prof.ssa Carbone Concetta, avverso l'ordinanza ministeriale 24 agosto 1965 concernente la nomina nei posti della carriera di concetto ed esecutiva presso la segreteria delle scuole medie.

(3549)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 353, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 gennaio 1971 dal prof. Di Pietro Giuseppe, avverso la decisione 20 novembre 1970, n. 11987, emessa dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Trapani, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto per il mancato accoglimento della domanda di trasferimento per l'anno scolastico 1970-71 nelle scuole medie della predetta provincia.

(3546)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 354, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 29 dicembre 1969 dal prof. Di Rosa Baldassarre, avverso la decisione 30 settembre 1969, n. 10409, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Agrigento, circa l'esclusione dell'interessato dalla graduatoria degli aspiranti a incarichi per l'anno scolastico 1969-70.

(3543)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Massa

Con deliberazione della giunta regionale 26 marzo 1975, n. 2470, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per circolo sociale per anziani, determinazioni, del comune di Massa (Massa Carrara) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3611)

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Campi Bisenzio

Con deliberazione della giunta regionale 12 marzo 1975, numero 2034, è stata approvata la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Campi Bisenzio (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3612)

Approvazione del piano di zona del comune di Scarlino

Con deliberazione della giunta regionale 7 aprile 1975, n. 3029, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Scarlino (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3613)

Variante al piano di zona del comune di Cerreto Guidi

Con deliberazione della giunta regionale 7 aprile 1975, n. 3026, è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Cerreto Guidi (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3614)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Latera

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1974, n. 6027, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali nella seduta del 28 febbraio 1975, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Latera (Viterbo).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3550)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario aggiunto della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, n. 3019, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, n. 3041, con cui la predetta commissione, unico restando il presidente nella persona del dirigente superiore Selleri dott. Giovanni, è stata integrata e suddivisa in sette sottocommissioni;

Considerato che il segretario capo Danese Riccardo, segretario aggiunto della 4ª sottocommissione, ha rinunciato all'incarico per motivi di salute, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il segretario capo Tondi Camillo è nominato segretario aggiunto della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1974, n. 2794, in sostituzione del segretario capo Danese Riccardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1975
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 182

(3490)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale della giustizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 41 Difesa, foglio n. 229, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale di concetto della giustizia militare;

Atteso che le prove scritte del concorso sono state già espletate;

Considerato che il direttore di sezione Monaco dott. Luigi, segretario della commissione di cui sopra, per motivate ragioni di servizio non potrà portare a termine l'incarico conferitogli;

Considerata la necessità di sostituire il predetto funzionario onde dar corso all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 16 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 41 Difesa, foglio n. 229, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale della giustizia militare, è modificato nel senso che il consigliere Sgrelli dott. Massimo è nominato in sostituzione del direttore di sezione Monaco dott. Luigi, segretario della commissione esaminatrice suddetta.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1975
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 331

(3552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a trecentoventi posti di direttore didattico in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 26-27 del 27 giugno-4 luglio 1974, parte II, atti di amministrazione, pag. 2052, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 131, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, per esami e titoli, a trecentoventi posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1970.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

(3626)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventidue posti di segretario in prova, nei ruoli del personale di concetto degli uffici.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventidue posti di segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7675, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1974, registro n. 64 Trasporti, foglio n. 291, avrà luogo a Roma alle ore 8,30 del giorno 29 maggio 1975, presso le seguenti sedi:

1) liceo scientifico « Cavour » - via delle Carine, 1;
2) istituto tecnico commerciale « Matteucci » - via Vigne Nuove, 262;
3) istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia » - via Panisperna, 255;
4) istituto tecnico industriale « Armellini » - largo Placido Riccardi, 13;
5) istituto tecnico industriale « Vallauri » - via Grottaferrata, 76;
6) istituto per il commercio « Pietro della Valle » - viale Manzoni, 43;
7) liceo ginnasio statale « Augusto » - via Gela, 14;
8) istituto tecnico per il turismo « C. Colombo » - via delle Terme di Diocleziano, 33;
9) liceo scientifico « Morgagni » - via Fonteiana, 119;
10) istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello » - via Fonteiana, 109/111;
11) liceo scientifico « Newton » - viale Manzoni, 47;
12) istituto tecnico commerciale « Q. Sella » - Via Portico d'Ottavia, 69;
13) istituto tecnico commerciale « Botticelli » - viale della Primavera, 207;
14) istituto tecnico commerciale « da Verrazzano » - via Contardo Ferrini, 83;
15) C.I.F.I. - sala conferenze, via Giolitti, 34.

(3668)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica ed integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972, 27 gennaio 1973, 5 settembre 1973, 20 novembre 1973, 28 novembre 1973, 20 luglio 1974 e 24 marzo 1975 che predispongono l'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'ulteriore documentata istanza del dott. Leo Francesco, già incluso al n. 852 dell'elenco come idoneo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali zonali con la quale chiede l'inclusione anche tra i primari di medicina generale che all'8 maggio 1969 prestavano servizio di ruolo, in quanto alla predetta data era in servizio presso l'ospedale generale « Card. Panico » di Tricase;

Accertato che al n. 1087 dell'elenco è stato erroneamente indicato come « Notangelo Roberto » il nominativo del dottor « Natangelo Roberto »;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Bazzoli Giovanni, nato a Forlimpopoli il 6 ottobre 1915 da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario medico in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Forlimpopoli, classificato all'epoca del bando di 3ª categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Cappello Giulio, nato a Palermo il 26 aprile 1923 da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario medico in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Carate, classificato all'epoca del bando di 3ª categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Carbone Emilio, nato a Noto il 28 ottobre 1928 da cui risulta che alla data dell'8 maggio 1969 prestava servizio di ruolo, con la qualifica di capo reparto di medicina, presso l'ospedale principale marittimo di La Spezia, servizio equiparato a quello di primario in ospedale di 2ª categoria (decisione sezione IV del Consiglio di Stato n. 277 del 27 marzo 1973);

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Ciurli Giancarlo, nato a Livorno il 26 settembre 1929, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario medico in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Cecina, classificato all'epoca del bando di 3ª categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Greco Luigi, nato a Castrì di Lecce il 29 ottobre 1937, da cui risulta che alla data dell'8 maggio 1969 prestava servizio di ruolo, con la qualifica di capo reparto di medicina, presso l'infermeria presidiaria di Lecce, servizio equiparato a quello di primario in ospedale di 3ª categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dalla dottoressa Innocenti Elena, nata a Bologna l'11 giugno 1928, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario medico in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Vergato, classificato all'epoca del bando di 3ª categoria;

Considerato che occorre procedere alla modifica ed alla integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1971, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
852. Leo Francesco	S. Cesarea Terme - 9 maggio 1927				si			si
1087. Natangelo Roberto	Milano - 22 gennaio 1934					si		

Art. 2.

All'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1971, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1737. Bazzoli Giovanni	Forlimpopoli - 6 ottobre 1915							si
1738. Cappello Giulio	Palermo - 26 aprile 1923							si
1739. Carbone Emilio	Noto - 28 ottobre 1928			si				
1740. Ciurli Giancarlo	Livorno - 26 settembre 1929							si
1741. Greco Luigi	Castrì di Lecce - 29 ottobre 1937				si			
1742. Innocenti Elena	Bologna - 11 giugno 1928							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(3513)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto, in data 1° ottobre 1974, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con il decreto del 1° ottobre 1974, è costituita come segue:

Presidente:

Carassai dott. Vittorio, vice procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

Crosta dott. Cesare, primo referendario della Corte dei conti;

Bonitatibus dott. Ivo, referendario della Corte dei conti

Eserciterà le funzioni di segretario il vice direttore di segreteria della Corte dei conti rag. Giovanni Sforza.

Agli indicati componenti la commissione esaminatrice sarà corrisposto, ove competa, il compenso previsto dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al cap. 3841 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte, per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 225

(3670)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 6261 del 17 ottobre 1973, con la quale veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario di Pistoia;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 20 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nel modo che segue:

Presidente:

Armonico Armando, esperto amministrativo della regione Toscana.

Componenti:

Gavazzi Fabio, assistente amministrativo del C.R.C. di Pistoia;

Signorini prof. dott. Lorenzo Federico, docente di igiene dell'Università di Firenze;

Baschieri prof. dott. Livio, docente di patologia medica dell'Università di Pisa;

Bernabei Paolo, funzionario medico della regione Toscana;

Pirolo dott. Francesco, ufficiale sanitario di Buggiano.

Segretario:

Guggino Gaetano, funzionario amministrativo della regione Toscana.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata, a cura del dipartimento affari generali e del personale, nel Bollettino ufficiale della regione, e, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, all'albo pretorio della prefettura di Pistoia e del comune interessato.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 7 aprile 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(3628)

REGIONE UMBRIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto 21 ottobre 1974, n. 1031, con il quale, su conforme deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1974, n. 2347, è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario di Foligno;

Considerato che il segretario della commissione stessa, dottor Luigi Milazzo ha rassegnato le dimissioni e che la prefettura di Perugia ha proposto per la sostituzione il consigliere, dottor Salvatore Sibilio;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 851, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il dott. Salvatore Sibilio, consigliere in servizio presso la prefettura di Perugia, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario di Foligno.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 18 marzo 1975

Il presidente: CONTI

(3494)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/246 n. reg. decr. 685 in data 22 novembre 1972, con il quale venne indetto il concorso pubblico a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971:

1. Vittone Francesca in Bechis punti 76,736
2. Burdese Teresa in Ravinale » 71,427
3. Vittore Pierina in Pavia » 67,076
4. Ghiglieri Franca in Ricca » 63,711
5. Cagliano Rosalba . » 58,742

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 14 aprile 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/532 n. reg. decr. 1323 in data 14 aprile 1975, con il quale è approvata la graduatoria della commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 50/246 n. reg. decr. 685 in data 22 novembre 1972 per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971;

Viste le domande delle singole concorrenti nonché l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Vittone Francesca in Bechis: Chieri - Riva presso Chieri;

Burdese Teresa in Ravinale: Foglizzo;

Vittore Pierina in Pavia: Bricherasio - Bibiana - Campiglione Fenile - Garzigliana;

Ghiglieri Franca in Ricca: Cesana Torinese - Claviere - Sauze di Cesana - Sestriere.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 14 aprile 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(3556)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6/AG/12704-*bis* in data 1° marzo 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1970;

Visti i successivi decreti n. 6/AG/2602, del 27 marzo 1973 e del 30 novembre 1973, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della predetta commissione, nonchè la graduatoria formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n 33;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Balla Mario . . . . punti 131,079
2. Valenti Silvano . . . . » 130,462
3. Ulivi Bruno . . . . » 130,302
4. Bongarzone Giuseppe . . . . . . » 128,916
5. Sgroi Luigi . . . . » 127,485
6. Pagliei Alberto . . . . . . » 126,721
7. Di Giacomo Ascanio . . . . . . » 125,501
8. Pagano Mario . . . . » 124,980
9. Savino Donato . . . . . . » 124,256
10. Cardilli Domenico . . . . . . » 123,896
11. Colitti Giovanni . . . . . . » 123,894
12. Fiore Sante . . . . . . » 123,302
13. Silvestri Stelio . . . . » 123,279
14. Costa Pier Giovanni Battista . . . . » 122,735
15. Remoli Luigi . . . . » 122,652
16. Gerardi Salvatore . . . . . . » 122,080
17. Billi Di Sandorno Rizzardo . . . . » 121,851
18. Troiani Tullio . . . . . . » 121,397
19. Mambrini Mariano . . . . . » 120,948
20. Guadagni Ulisse . . . . . . » 120,530
21. Scarpino Vincenzo . . . . . » 120,049
22. De Matteis Ennio Maria . . . . » 119,479
23. Cerroni Aldo . . . . . . » 118,850
24. Nappi Filippo . . . . . . » 118,485
25. Sabatini Paolo Mario . . . . » 117,906
26. Tarantelli Carlo . . . . . . » 117,733
27. Rinaldi Antonio . . . . . . » 117,529
28. Mariorenzi Clinio . . . . . . » 116,425
29. Puglisi Sebastiano . . . . . » 116,251
30. Di Rienzo Fiorello . . . . . » 116,095
31. Ingria Enrico . . . . . . » 114,611
32. Rizzo Felice Carmelo . . . . » 113,586
33. Nardini Giulio . . . . . . » 113,227
34. Carvelli Giuseppe . . . . . » 113,061
35. Scapuzzi Giovanni . . . . . » 111,684
36. Garella Pietro . . . . . . » 111,509
37. Santoni Carlo . . . . . . » 111,091
38. Micò Pasquale . . . . . . » 109,374
39. Lorido Giovanni Giuseppe . » 108,469
40. Tolu Luigi . » 108,268
41. Altieri Vito . » 108,199
42. Gueli Nicolò Italo . » 108,000
43. Masetti Giuseppe Francesco . » 107,455
44. Negri Piero » 107,450
45. Cortese Michele . . . » 107,300
46. Fiaschetti Sandro . . » 107,120
47. Veneziale Enrico . . » 106,076

48. Parisella Ennio	punti	105,856
49. Greco Giulio . .	»	105,724
50. Di Francesco Luigi .	»	105,630
51. Battaglia Giuseppe .	»	105,106
52. Altomare Ettore (invalido civile) .	»	103,914
53. Foppoli Ulderico .	»	103,277
54. Iovene Luca	»	103,001
55. Gamba Paolo .	»	102,000
56. Giorgione Maria Angela .	»	102,000
57. Rinaldi Bruno .	»	101,959
58. Di Nardo Antonio .	»	100,000
59. Rossi Francesco . .	»	98,397
60. Monaco Augusto .	»	97,901
61. Foti Giovanni Domenico .	»	94,062
62. Chiatti Osvaldo	»	91,842

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Roma, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il medico provinciale: Di Stefano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/AG/476 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1970;

Considerato l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Balla Mario: San Gregorio da Sassola;
2) Valenti Silvano: Roma Trionfale A. Doria;
3) Ulivi Bruno: Castel Madama;
4) Bongarzone Giuseppe: Roma Lunghezza;
5) Sgroi Luigi: Roma Magliana;
6) Pagliei Alberto: Velletri;
7) Di Giacomo Ascanio: Roma S. Pancrazio;
8) Pagano Mario: Roma Laurentina;
9) Savino Donato: Nemi;
10) Cardilli Domenico: Roma Flaminio;
11) Colitti Giovanni: Roma San Paolo;
12) Fiore Sante: Roma Tufello;
13) Silvestri Stelio: Roma Pantheon;
14) Costa Pier Giovanni Battista: Roma Garbatella 3ª;
15) Remoli Luigi: Roma Prima Porta;
16) Gerardi Salvatore: Roma Torpignattara;
17) Billi Di Sandorno Rizzardo: Roma Sabelli;
18) Troiani Tullio: Cave 2ª;
19) Mambrini Mariano: Ciampino;
20) Guadagni Ulisse: Roma Santa Maria Galeria;
21) Scarpino Vincenzo: Roma Quadraro;
22) Altomare Ettore: Roma Ponte Galeria;
23) De Matteis Ennio Maria: Sacrofano;
24) Cerroni Aldo: Tolfa;
25) Sabatini Paolo: Montelanico;
26) Tarantelli Carlo: Torrita Tiberina;
27) Mariorenzi Clinio: Capranica Prenestina;
28) Puglisi Sebastiano: Albano Laziale;
29) Ingria Enrico: Cervara;
30) Nardini Giulio: Mandela;
31) Carvelli Giuseppe: Arsoli;
32) Garella Pietro: Affile;
33) Micò Pasquale: Vivaro Romano;
34) Lorido Giovanni Giuseppe: Canterano e R. Canterano;
35) Altieri Vito: Sambuci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il medico provinciale: Di Stefano

(3671)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16 del 9 gennaio 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Rieti al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 628 del 4 ottobre 1974 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il successivo decreto n. 81 del 24 febbraio 1975 con il quale è stata modificata la suddetta commissione;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Massaroni Antonio	punti	66,836
2. Albanese Nicodemo	»	64,866
3. Agamennone Vincenzo	»	64,022
4. Marcelli Ado . .	»	47,500
5. Taddei Venanzo . . .	»	47,000
6. Lenci Beniamino	»	46,500
7. Perotti Emidio .	»	45,824
8. Stoppa Evaristo .	»	44,532
9. Colarieti Tosti Giampaolo	»	44,413
10. Sorce Agostino	»	43,844
11. Chiassarini Mauro	»	43,000
12. Bombardi Giovanni .	»	42,500
13. Bortolotti Ugo	»	42,000
14. Giustozzi Pio Adriano	»	41,500
15. Menghinelli Osvaldo	»	41,250
16. Boffo Luciano .	»	41,000
17. Del Vecchio Pier Luigi	»	40,500
18. Cicala Domenico Clemente .	»	40,250
19. Bisogni Renato .	»	40,000
20. Nicoletti Roberto	»	39,500
21. Baldazzi Pietro .	»	39,000
22. Benedetti Giovanni Battista .	»	38,500
23. Martini Gianfranco	»	38,000
24. Pennazzi Mario	»	37,500
25. Schiavone Michele	»	37,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Rieti, addì 21 aprile 1975

Il veterinario provinciale: Ponziani

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 160 del 21 aprile 1975, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Rieti al 30 novembre 1973;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Massaroni Antonio: Fara Sabina (e consorziato);
2) Albanese Nicodemo: Rivodutri (e consorziati);
3) Agamennone Vincenzo: Posta (e consorziati).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Rieti, addì 21 aprile 1975

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(3631)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Considerato che con proprio decreto n. 2369/14.6.1 del 30 giugno 1970 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1969;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 2316/14.6.1 del 25 ottobre 1974;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla precitata commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Considerata la necessità di emanare il provvedimento relativo all'esito del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Bolognini Adriano	punti	55,000 su 120
2. Strenghetto Martino	»	52,214 »
3. Passarini Gastone	»	51,000 »
4. Moffezzoli Giorgio	»	49,100 »
5. Biondi Anton Giovanni . . .	»	49,000 »
6. Costi Vincenzo	»	48,100 »
7. Fiorentini Giuseppe	»	44,100 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, della sezione del comitato di controllo di Rovigo, all'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 18 aprile 1975

Il veterinario provinciale: SANNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1505/14.6.1 pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti ai vincitori del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alla premessa, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Bolognini Adriano: condotta comunale di Taglio di Po;
2) Strenghetto Martino: consorzio veterinario Contarina-Donada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, della sezione del comitato di controllo di Rovigo, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 18 aprile 1975

Il veterinario provinciale: SANNA

(3632)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751190)